



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Via Vittorio Emanuele – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252 – 📠 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

ORDINANZA SINDACALE N°18 DEL 20.06.2011

Oggetto: Sospensione sosta e divieto di transito in via S. Sebastiano del centro urbano per la realizzazione dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale.

IL SINDACO

Premesso che con contratto di appalto rep. n. 147 del 6.05.2011, sono stati affidati i lavori in oggetto indicati all'impresa "Falco Costruzioni s.r.l." - Via Garibaldi n° 92, Vallelunga Pratameno (CL) - P.IVA/C.F.: 01815390859, per l'importo netto di € 877.941,01 escluso gli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 22.766,84;

CHE con verbale del 16.05.2011, sono stati consegnati i lavori all'impresa il cui termine per l'ultimazione è fissato per il 14.05.2012;

CHE a seguito della riunione del 14.06.2011 con il Sindaco, impresa, direzione lavori e R.U.P., si è concordato che nelle zone d'intervento previste, si tenga conto dell'approssimarsi del periodo estivo caratterizzato dalla presenza turistica e dalla chiusura dell'attività scolastica;

CHE la via S. Sebastiano di questo centro urbano è inclusa nell'intervento di che trattasi e che è l'unica strada che garantisce l'accesso al plesso scolastico elementare-asilo e media;

DATO ATTO che per la realizzazione dei lavori, da eseguirsi sulla sede stradale, occorre sospendere la sosta e il transito autoveicolare di via S. Sebastiano per tutto il periodo necessario al completamento dei lavori;

RAVVISATA quindi la necessità di emettere ordinanza di divieto di sosta e di divieto di transito nella via S. Sebastiano per tutto il suo sviluppo che va da piazza della Vittoria fino all'innesto con via Sotto Belvedere;

VISTO l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00

VISTO l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

VISTO l'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80;

VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 N° 285.

VISTO l'art.1, comma 1, lettera e) della L.R. N°48/91, modificativo ed integrativo dell'art.36 della legge 142/90, in particolare il secondo comma del testo coordinato della predetta L.R. N°48;

VISTO l'art.38 secondo e quarto comma della legge 142/90;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

ORDINA

- per le ragioni di cui in narrativa, E' FATTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA AUTOVEICOLARE per il periodo in cui si svolgeranno i lavori di realizzazione di cui all'oggetto;

- è fatto obbligo alla ditta di garantire l'accesso pedonale alle abitazioni la cui entrata è garantita dalla via S. Sebastiano;
- è fatto obbligo alla ditta esecutrice "Falco Costruzioni s.r.l." di provvedere alla posa di cartelli indicanti le disposizioni della presente ordinanza e di assicurare la sicurezza alla pubblica incolumità per tutta la durata dei lavori;

Si dispone che l'Ufficio Tecnico, le Forze dell'Ordine e la Polizia locale sono incaricati alla verifica e al rispetto di quanto ordinato.

La presente ordinanza è valida per il tempo strettamente necessario alla posa in opera del porfido di pavimentazione.

Dalla Residenza Municipale 20.06.2011

Il Sindaco
F.to Sidoti Anna